

# DISCIPLINA PER L'EFFETTUAZIONE DI RIPRESE FOTO-VIDEO-CINEMATOGRAFICHE PROFESSIONALI NEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO DELL'EMILIA-ROMAGNA

## ART. 1 OGGETTO

1. Oggetto del presente atto sono le attività di ripresa fotografica, cinematografica e video, effettuate con finalità scientifiche, editoriali-commerciali e pubblicitarie, nel territorio del Parco e aventi ad oggetto o per sfondo il patrimonio naturale, ambientale e culturale del Parco.
2. Sono libere e gratuite le riprese eseguite con qualsiasi mezzo, effettuate ai soli fini personali e dilettantistici. Sono altresì libere e gratuite le riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.
3. Sono libere e gratuite le riprese eseguite con qualsiasi mezzo, effettuate, in accordo con l'Ente Parco, ai soli fini della promozione e della divulgazione dei valori del Parco del Delta del Po.

## ART. 2 AUTORIZZAZIONE

1. Le riprese foto-video-cinematografiche effettuate a fini commerciali, editoriali e pubblicitari debbono essere preventivamente autorizzate dal Parco, ai sensi del vigente regolamento sul rilascio del nulla-osta e della direttiva 92/43/CEE.

## ART. 3 COSTI

1. Per i servizi resi dal Parco alle riprese è previsto il rimborso delle spese per il supporto logistico, così determinate:
  - a) supporto logistico o tecnico: 25,00 euro ora/uomo;
  - b) utilizzo di imbarcazione del Parco: 100,00 euro/ora;
  - c) utilizzo di automezzo del Parco: 50,00 euro/ora;
  - d) utilizzo dei locali del Parco: 250,00 euro/settimana.
2. L'uso del drone, essendo attrezzatura particolarmente impattante, richiede la supervisione costante del personale dell'Ente, per il quale si prevede un costo pari a quello di cui al precedente comma 1, lett. a).
3. Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione prima del rilascio dell'autorizzazione, in seguito a preavviso di rilascio trasmesso dal Parco.

## ART. 4 CITAZIONE DEL PARCO

1. È obbligatorio utilizzare il logotipo del Parco regionale del Delta del Po e riportare sul materiale prodotto la dicitura "Riprese effettuate nel Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna".

## ART. 5 PRESA VISIONE DEGLI ESITI DELLA PRODUZIONE

1. Chiunque effettui riprese autorizzate ai sensi dell'art. 2 del presente atto è tenuto a consegnare al Parco copia del materiale realizzato, per la sola presa visione, finalizzata a verificare che il materiale non sia lesivo dell'immagine del Parco.

## ART. 6 SANZIONI

1. In caso di riprese non autorizzate o esposizione, riproduzione e vendita del relativo materiale si applicano le sanzioni stabilite dalle norme vigenti inerenti il mancato rilascio di nulla-osta, la mancata effettuazione della valutazione di incidenza e gli eventuali danni ambientali ad esse collegati.
2. E' possibile applicare una riduzione del diritto di ripresa fino al 20% qualora sul materiale foto-video-cinematografico venga chiaramente ed integralmente riportata la dicitura "Ripresa o foto effettuata nel Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna".
3. In caso di inosservanza del termine di cui al primo comma dell'art. 7 il diritto spettante al Parco è aumentato del 10%.

## ART. 7 - PAGAMENTO

1. Il diritto deve essere pagato in unica soluzione mediante versamento sul conto corrente bancario intestato all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po entro e non oltre tre giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si applicano le sanzioni previste dall'art. 6.

## ART. 8 - ECCEZIONI

1. Qualsiasi richiesta non prevista dalla presente disciplina sarà di volta in volta valutata.